



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

**ORIGINALE**

## **SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO** **gestione concessione arenili**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1099 del 26/06/2018**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto:** Atto di mero ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 di aggiudicazione definitiva a favore della Società Bea Service srl della gara: Lotto 5 CIG Z041981AED - per rilascio concessione demaniale marittima per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia Rif. n. 45 della tavola n. 8/g del PUA comunale

---

Premesso che:

- il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Civitavecchia è stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29, trasmesso alla Regione Lazio per l'avvio dell'iter di approvazione con nota prot. 28367 del 11.06.2010;
- il PUA comunale è stato redatto sulla base di quanto disposto:
  - dalla D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001 "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa*" (Capo IV – Criteri Generali – Paragrafo 1 – Criteri Generali di Pianificazione e Limitazioni);
  - dalla D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa*", che dispone le seguenti modifiche al Capo IV – Criteri Generali della D.G.R. n. 1161/2003: "*I Comuni possono richiedere alla Direzione regionale Urbanistica e Casa, Commissione PUA, ampliamenti delle strutture di servizi che non superino complessivamente mq. 100 di superficie coperta e adibita esclusivamente a chiosco, con all'interno sufficienti spazi per allocare: spogliatoio per personale, servizi igienici per disabili, servizio doccia, area per la preparazione di alimenti, somministrazione di bevande, area per le consumazioni, come dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella – Tipologia di utilizzazione – Allegato A. In ogni caso nel limite del 10% della superficie in concessione, e comunque non superando il*

*limite massimo di 100 mq. coperti. La superficie coperta, deve intendersi comprensiva di eventuali zone d'ombra.”;*

- dal Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 che all'art. 2 co. 1 lett. h) dispone i requisiti e le caratteristiche per le concessioni assentite per attività ricreative e sportive “
- con D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, pubblicata sul BURL n. 46 del 14.12.2011, la Regione Lazio ha semplificato le procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili comunali, disponendo, tra l'altro, che i Comuni dotati di un PUA già adottato e trasmesso alla Regione Lazio, per l'approvazione ai sensi della DGRL n. 1161/2001, anteriormente alla data di pubblicazione della delibera n. 543/2011, potevano comunque procedere al rilascio delle nuove concessioni già previste nel PUA adottato, fermo restando che il rilascio delle concessioni demaniali marittime restava subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica;
- in attuazione a quanto disposto dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 e dal Comune di Civitavecchia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata adottata apposita determina a contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione una concessione demaniale marittima, per la durata di anni sei, per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia - CIG: Z041981AED - individuata come LOTTO 5 e con il n. 45 nella tavola n. 8/g del PUA adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29;

Dato atto che:

- con la citata Determinazione Dirigenziale n. 703/2016 e con il relativo bando di gara, Prot. 61558/2016/14.1 del 26/07/2016 , il Comune di Civitavecchia ha espressamente dichiarato:
  - di voler dare attuazione al PUA, nel rispetto della normativa regionale sul demanio marittimo assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e favorire lo sviluppo turistico;
  - che l'aggiudicazione della gara non costituiva titolo né per il rilascio della concessione demaniale né per la realizzazione sulle aree demaniali marittime di cui trattasi delle strutture necessarie all'esercizio delle attività turistico-ricreative;
  - per la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, all'esito della procedura di gara la ditta aggiudicataria era tenuta a presentare il progetto definitivo delle opere e dei sottoservizi da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio);
  - che a seguito dell'aggiudicazione, il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei, restava subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
  - che al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari, l'amministrazione comunale aveva facoltà di convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990;

Considerato che:

- a seguito della procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 è stata dichiarata definitiva ed efficace l'aggiudicazione della gara a favore della Società Bea Service srl (Codice Fiscale 09641221008) con ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl (Codice Fiscale 07018761002), subordinando il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, all'esito dell'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture oggetto dell'offerta tecnica;
- con determinazione dirigenziale n. 1419 del 25.07.2017 è stato preso atto della Sentenza del TAR per il Lazio – Sezione Seconda Bis, del 14.06.2017 con conseguente riammissione al secondo posto della graduatoria della ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 29.03.2018 è stato preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 18.01.2018 n. 01101/2018 Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21.02.2018, che ha accolto l'appello presentato dalla Società Soluzioni di Avolio Cristiano, disponendo che:
  - “la sentenza appellata va dunque riformata con l'accoglimento del motivo aggiunto proposto e conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della Bea Service s.r.l.”;
  - l'annullamento dell'aggiudicazione disposta con l'odierna pronuncia obblighi l'amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi non ancora esercitati e consistenti nell'imposizione alla Bea service s.r.l. di procedere alla sostituzione della ausiliaria entro un termine adeguato fissato dalla stessa amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda di aggiudicazione della concessione spiegata dall'appellante stante l'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., per il quale «In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»;
- con nota prot 19363 del 01.03.2018, è stato richiesto alla Società Bea Service srl la sostituzione della ditta ausiliaria con contestuale trasmissione di tutta la documentazione che attesti i requisiti richiesti in sede di gara;
- in allegato alla nota PEC prot. 28139 del 28.03.2018 la Società Bea Service srl ha comunicato la sostituzione della ditta ausiliaria con la Società Agrisesto srl con sede a Fiumicino in Via del Porto 645 C.F. 12828521000, risultata in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara;

Considerato inoltre che:

- per l'esame del progetto e l'acquisizione delle autorizzazioni di legge è stata indetta con comunicazione PEC prot. n. 93677 del 07.11.2017 Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, conclusasi nella riunione del 22.02.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 535 del 11.04.2018 si è dato atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi, anche sulla scorta dell'esame delle **posizioni prevalenti**, definitesi anche per silenzio–assenso da parte di Enti/Amministrazioni interessate, nonostante il dissenso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma espresso con nota prot. 0001609 del 25.01.2018, ritenuto inammissibile in quanto reso al di fuori della conferenza di servizi e prima del termine fissato dalla stessa Conferenza affinché la Società Bea Service srl presentasse le integrazioni richieste, condizione quest'ultima che non ha permesso alla stessa Soprintendenza di verificare se le integrazioni trasmesse superassero le motivazioni richiamate nel parere espresso di dissenso;
- con nota prot n. 7235 del 18.04.2018, registrata in data 19.04.2018 al prot. gen. n. 35221 del Comune di Civitavecchia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, in relazione alla determinazione conclusiva favorevole sopra citata, ha sollecitato l'indizione di una nuova conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 2,

della legge 241/1990, al fine di assumere, in via di autotutela, determinazione di annullamento del verbale di conclusione positiva della Conferenza e, quindi, l'annullamento della conseguente D.D. n. 535/2018;

- con nota prot. n. 36555 del 24.04.2018 è stata indetta la conferenza dei servizi, ai sensi art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'annullamento in autotutela della determinazione n. 535 del 11.04.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 1040 del 20.06.2018 si è disposto l'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990 della determinazione n. 535 del 11.04.2018 di approvazione del progetto e di acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge, presentato dalla Società Bea Service srl per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia, sulla base dei pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 17.05.2018;

Ravvisato che l'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990 della determinazione n. 535 del 11.04.2018 scaturisce dai seguenti pareri acquisiti nel Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17.05.2018:

- nota prot. 8401 del 07.05.2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma con la quale è stato rappresentato che la proposta progettuale presentata dalla Società Bea Service srl risulta non conforme e non compatibile con il PTPR per le seguenti motivazioni:
  - *vista la richiesta di documentazione integrativa prot. 26453 del 22/11/2017;*
  - *vista la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 110256 del 21/12/2017;*
  - *visto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma con nota prot. 1609 del 25/01/2018;*
  - *considerato che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area tutelata per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 co. 1 lett. c di cui al D.M. 05/05/1985, art. 142 lett. a);*
  - *considerato che il PRG approvato in data 02/10/1967 l'area è individuata come area non classificata, per il PTP la zona è classificata come A1, per il PTPR l'area è individuata Paesaggio Naturale, disciplinato dall'art. 21 che al punto 5.2.2 non consente la nuova realizzazione di attrezzature di ristoro e soccorso ma ammette solo strutture stagionali e che tale carattere di stagionalità non risulta essere rispettato dal progetto proposto;*
  - *considerato inoltre che l'art. 33 delle NTA del PTPR, al punto 5, consente esclusivamente opere destinate a piccoli attracchi e attrezzature balneari e modeste strutture sanitarie e/o di soccorso e che tali manufatti devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica;*
  - *considerato che un attento esame il PUA risulta solamente adottato e non è stato prodotto agli atti alcuna nota di approvazione da parte della Regione Lazio dello stesso, né alcun parere nel merito di questo Ministero;*
  - *considerato il carattere sovraordinato della disciplina paesaggistica rispetto alla normativa comunale;*
  - *considerato che l'intervento così come progettato introduce un grado di artificializzazione delle aree e satura una fascia costiera ancora integra, introduce un consumo del suolo, in contrasto con gli indirizzi generali di tutela e miglioramento del paesaggio imposti dalle NTA del PTPR a ridosso della costa;*
  - *considerato che al punto 3 dell'art. 33 si stabilisce un indice di fabbricabilità in 0,001 mc/mq. e che tale indice non è stato verificato;*

- *ritenuta per i motivi sopra esposti la proposta non conforme alla normativa di paesaggio vigente e non compatibile*
- nota prot. 9077 del 16/05/2018 pervenuta in data 17 maggio 2018 e registrata al protocollo generale al n. 43456, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma ha espresso parere favorevole all'annullamento in autotutela della Determinazione n.535 del 11/04/2018;
- dichiarazione resa dal Funzionario dell'ufficio subdelega autorizzazioni paesaggistica del Comune di Civitavecchia: *“che si rimette a quanto più volte espresso dall'Organo Superiore, ossia la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio, con successivi pareri trasmessi a partire dal 25 gennaio e dal 29 gennaio c.a. e relativamente alla NON CONFORMITA' dell'intervento proposto con la normativa paesaggistica vigente nell'area e in particolare con i disposti di cui agli artt. 21 e 33 delle NTA del PTPR. e pertanto, per quanto sopra, sussisterebbero le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela della determina n° 535 del 11.04.2018, rimandando le valutazioni finali al Presidente della Conferenza di Servizio. Relativamente al parere di compatibilità dell'intervento proposto, si evidenzia che lo stesso resta di esclusiva competenza della Soprintendenza, la quale lo ha espresso NON FAVOREVOLE così come desumibile nei precedenti pareri del MIBACT sopra citati e più volte inviate in Conferenza e agli atti della stessa.”*

Considerato che:

- dall'esito delle due Conferenze di Servizi emerge un contrasto tra, da un lato, le disposizioni del PUA Comunale e la disciplina regionale di cui alla D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 e del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 e, dall'altro, la normativa del PTPR, non sanabile con semplici modifiche progettuali;
- è opportuno procedere alla revisione del PUA Comunale e, successivamente, a nuovi bandi per gli affidamenti in concessione con progetti coerenti con il PTPR;
- la Sentenza del Consiglio di Stato del 18.01.2018 n. 01101/2018 Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21.02.2018, oggetto di presa d'atto dell'Amministrazione Comunale con determinazione dirigenziale n. 433 del 29.03.2018, ha già disposto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 di aggiudicazione della gara a favore della Bea Service s.r.l.;

Ritenuto altresì che:

- l'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990 della determinazione n. 535 del 11.04.2018 scaturente da una proposta progettuale risultata non conforme e non compatibile ai fini paesaggistici con il PTPR, **compporta necessariamente il mero ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 563 del 03.04.2017** di aggiudicazione definitiva a favore della Società Bea Service srl della gara: Lotto 5 CIG Z041981AED - per rilascio concessione demaniale marittima per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia Rif. n. 45 della tavola n. 8/g del PUA comunale in quanto il bando di gara disponeva testualmente:
  - di voler dare attuazione al PUA, nel rispetto della normativa regionale sul demanio marittimo **assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale**, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e favorire lo sviluppo turistico;
  - che **l'aggiudicazione della gara non costituiva titolo né per il rilascio della concessione demaniale né per la realizzazione sulle aree demaniali marittime di cui trattasi delle strutture necessarie all'esercizio delle attività turistico-ricreative;**
  - che a seguito dell'aggiudicazione, **il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei, restava subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004,**

**dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture oggetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;**

- conseguentemente sussiste il potere dell'Amministrazione Comunale di ritiro della determinazione dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 sia per l'annullamento disposto con Sentenza del Consiglio di Stato del 18.01.2018 sia perché atto non efficace dall'origine in quanto subordinato all'acquisizione, tra l'altro, dell'autorizzazione paesaggistica e comunque più genericamente per non aver superato positivamente la fase di approvazione della proposta progettuale presentata in seno alla Conferenza di Servizi;

Visto il TUEL approvato con il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di disporre il mero ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 di aggiudicazione definitiva a favore della Società Bea Service srl della gara: Lotto 5 CIG Z041981AED - per rilascio concessione demaniale marittima per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia Rif. n. 45 della tavola n. 8/g del PUA comunale;
3. di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica ai soggetti coinvolti nel procedimento;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente  
Lucio Contardi / INFOCERT SPA  
(Atto firmato digitalmente)